AMMINISTRAZIONE IN CAMMINO
Rivista elettronica di diritto pubblico, di diritto dell'economia e di scienza dell'amministrazione a cura del Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche "Vittorio Bachelet"
Direttore Professor Giuseppe Di Gaspare
ISSN 2038-3711

Accountability e pubbliche Amministrazioni nel regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali

di Giovanni Guzzardo

1 aprile 2018

Sommario: 1. Profili introduttivi: regolamento UE 2016/679, *data protection office* e *accountability* nelle Amministrazioni statali e regionali. – 2. I presupposti di liceità del trattamento dei dati personali in ambito pubblico. – 3. *Data protection* e responsabile della protezione dati. – 4. *Accountability*, organizzazione e trasparenza amministrativa: prospettive di effettività.

1. Profili introduttivi: regolamento UE 2016/679, *data protection office* e accountability nelle Amministrazioni statali e regionali.

Il regolamento comunitario del 27 aprile 2016[1], intitolato "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento ed alla libera circolazione dei dati personali" e la direttiva UE 2016/680 - che abroga la direttiva CE 1995/46[2] - destinati a spiegare i propri effetti negli ordinamenti interni degli Stati membri solo dal 25 maggio 2018[3], innovano radicalmente il quadro giuridico tradizionale in materia di tutela della *privacy*, corroborando le garanzie di indipendenza delle Autorità di controllo[4] nazionali ed

[1] Sulle proplematiche scaturenti dall'applicazione della nuova disciplina regolamentare di rango comunitario cfr. F. Pizzetti, *Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali. Il regolamento europeo 2016/679* Torino, 2016. L'A. evidenzia come "la decisione di adottare un nuovo strumento normativo nella forma del Regolamento immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri, in sostituzione della Direttiva 95/46, trova la sua radice proprio nel fatto che, nel corso del tempo, questa si è dimostrata sempre meno idonea a garantire in tutta l'Unione, e da parte di tutte le Autorità dei Paesi membri, l'uniformità di applicazione che invece la rapidità dell'evoluzione tecnologica e la globalizzazione richiedono". Sulle "spinte" della Corte di giustizia, orientata a sollecitare una normativa *nuova* in materia di *privacy* cfr. O. Pollicino, *interpretazione o manipolazione*? *La Corte di giustizia definisce un nuovo diritto alla privacy digitale*, in *Federalismi.it*, 2014, 11.

[2] Il regolamento, come disposto dall'art. 99, è entrato in vigore il 25 maggio 2016, anche se sarà applicato solo dal 25 maggio 2018 e, solo da quella data, sarà abrogata la Direttiva 95/46/CE recante il precedente Regolamento generale sulla protezione dei dati personali.

[3] Cfr. Art. 13 legge di delegazione europea 2016-2017 che contiene la delega specifica per l'adeguamento della normative nazionale alle disposizione del Regolamento UE 2016/679.

[4] La letteratura giuridica sul fenomeno delle Autorità indipendenti è oramai sterminata; ci si limita a segnalare, anche per ulteriori riferimenti bibliografici, i contributi più recenti: N. Longobardi, *Autorità amministrative indipendenti e sistema giuridico-istituzionale*, 2ª ed., Torino, 2009; G.P. Cirillo, R. Chieppa (a cura di), *Le autorità amministrative indipendenti*, in G. Santaniello (diretto da), *Trattato di diritto amministrativo*, vol. XLI, Padova, 2010; M. D'Alberti, A. Pajno (a cura di), *Arbitri dei mercati: le autorità indipendenti e l'economia*, Bologna, 2010; F. Luciani (a cura di), *Le autorità indipendenti come istituzioni pubbliche di garanzia*, Napoli, 2011; F. Merusi, M. Passaro, *Le autorità indipendenti*, 2ª ed., Bologna, 2011; P. Bilancia (a cura di), *La regolazione dei mercati di settore tra autorità*

AMMINISTRAZIONE IN CAMMINO
Rivista elettronica di diritto pubblico, di diritto dell'economia e di scienza dell'amministrazione a cura del Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche "Vittorio Bachelet"
Direttore Professor Giuseppe Di Gaspare
ISSN 2038-3711

europee, inverandone l'attività regolatoria[5], e prevedono, altresì, significative innovazioni[6] sul versante degli obblighi imposti – anche alle Amministrazioni statali e regionali – in materia di *privacy impact assessment* e di *accountability*.

Ed invero il regolamento, che mira ad allineare gli ordinamenti degli Stati membri in ragione di un regime normativo di recepimento omogeneo ed uniforme[7], innova, radicalmente, la disciplina della titolarità e della responsabilità del trattamento dei dati personali, ove ricadano in capo ad enti pubblici.

---

indipendenti nazionali e organismi europei, Milano, 2012; N. Longobardi, *Le autorità di regolazione dei mercati nel «tempo della crisi»*, in *Dir. e proc. amm.*, 2012, 41 ss.; R. Manfrellotti, *Autorità indipendenti e funzione sociale del mercato: programmazione della concorrenza e modelli di tutela giurisdizionale*, Torino, 2012; N. Longobardi, *Autorità amministrative indipendenti (dir. amm.)*, in *Diritto on line – Treccani*, 2014; A. Patroni Griffi (a cura di), *Autorità indipendenti e tutela giurisdizionale nella crisi dello Stato*, in *Rass. dir. pubbl. europ.*, n. 1-2/2015; M. Sanino, *L'approdo dell'esperienza delle autorità indipendenti a oltre venti anni dalla loro istituzione*, Padova, 2015; M.T.P. Caputi Jambrenghi, *La funzione amministrativa neutrale*, Bari, 2017, 158 ss. e 239 ss.

[5] L'opinione del tutto prevalente in dottrina e comunque accolta dalla giurisprudenza è, infatti, nel senso che gli atti regolatori generali delle Autorità indipendenti assumono il rango di fonte secondaria. In dottrina, cfr., per tutti, S. Nicodemo, *Gli atti normativi delle Autorità indipendenti*, Cedam, 2002, 245-249, e G. Berti, *Diffusione della normatività e nuovo disordine delle fonti del diritto*, in *L'autonomia privata e le autorità indipendenti. La metamorfosi del contratto*, a cura di G. Gitti, Bologna, 2006, 25 ss. In giurisprudenza, cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. III, sent. 27 luglio 2011, n. 16401, in *Giur. it.*, 2012, 1559; Cass. civ., Sez. III, sent. 28 luglio 2011, n. 16519, in *Foro it*, 2012, pt. III, c. 870; Cass. civ., Sez. VI-3, sent. 13 luglio 2012, n. 11992, in *Guida al diritto*, 2012, n. 37, p. 67; Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 8 novembre 2012, n. 19333, in *Corr. giur.*, 2013, p. 603; Cons. Stato, Sez. VI, sent. 29 maggio 2002, n. 2987, in *Giorn. dir. amm.*, 2002, 881; Id., sent. 11 novembre 2008, n. 5622, in *Foro it.*, 2010, pt. III, c. 121; Id., sent. 6 febbraio 2009, n. 702, in *www.giustizia-amministrativa.it*.

[6] Esula dall'oggetto di questo studio la nozione di dati personali. Deve, tuttavia, avvertirsi che le nuove norme di matrice europea modificano, ampliandone la portata, I confine di tale *figura juris*, così come accolta dalla direttiva 95/46/CE (articolo 4, par. 1 del regolamento), inserendo riferimenti a particolari tipologie di identificatori, non prefigurabili all'epoca dell'entrata in vigore della direttiva ed emersi per effetto dell'evoluzione tecnologica. Così, ad esempio, il considerando 30 richiama, a titolo esemplificativo, gli identificativi online prodotti dai dispositivi, dalle applicazioni, dagli strumenti e dai protocolli utilizzati, quali gli indirizzi IP, nonché i marcatori temporanei (*cookies*) o identificativi di altro tipo, come i *tag* di identificazione a radiofrequenza, che, pur non essendo univoci, possono essere combinati tra loro e consentire l'identificazione dell'utente. Nella categoria dei dati sensibili vengono ascritti i dati genetici e i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica (art. 9, par. 1). In difetto di una definizione consolidata di queste tipologie di dati, sono state fornite alcune indicazioni sia nell'articolato normativo, sia nei consideranda: in particolare, l'art. 4, par. 13 definisce i "dati genetici" alla stregua di dati personali <<relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano […] dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione>>. Il considerando 34 precisa che tali dati possono essere tratti <<in particolare dall'analisi dei cromosomi, dell'acido desossiribonucleico (DNA) o dell'acido ribonucleico (RNA), ovvero dall'analisi di un altro elemento che consenta di ottenere informazioni equivalenti>>. Invece dall'art. 4, par. 14 si desume che i "dati biometrici" riguardano le <<caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici>> e sono ottenuti attraverso un trattamento tecnico specifico. Inoltre, il considerando 51 chiarisce che le fotografie possono essere qualificate come dati biometrici e richiedere le condizioni più stringenti previste per i trattamenti dei dati sensibili solo se <<trattate attraverso un dispositivo tecnico specifico che consente l'identificazione univoca o l'autenticazione di una persona fisica>>. Inoltre, particolare attenzione è stata rivolta anche ai "dati relativi alla salute", che rivelano informazioni sullo stato di <<salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria>>.

[7] La fonte regolamentare si volge a realizzare, non solo sul piano degli intenti ma anche su quello della effettività, un più intenso livello di armonizzazione.

AMMINISTRAZIONE IN CAMMINO
Rivista elettronica di diritto pubblico, di diritto dell'economia e di scienza dell'amministrazione a cura del Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche "Vittorio Bachelet"
Direttore Professor Giuseppe Di Gaspare
ISSN 2038-3711

V'è, infatti, la previsione che riguarda la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, che imporrebbe anche alle p.A. una preliminare verifica dell'impatto che i trattamenti eventuali potranno produrre sulla protezione dei dati, ove – anche in relazione all'uso di nuove tecnologie – questi possano presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Il *novum* comunitario si completa con l'ulteriore previsione che dispone l'istituzione di una *figura juris* – di nuovo conio – da inserire nei gangli dell'organizzazione amministrativa: il c.d. *data protection officer*, cui è devoluto l'esercizio di un ampio ventaglio di funzioni, tutte correlate ad *adempimenti* sussumibili in una sorta di attività "neutrale"[8] di vigilanza e tecnico-consultiva in materia di trattamento e protezione di dati personali.

2. I presupposti di liceità del trattamento dei dati personali in ambito pubblico.

Il legislatore europeo, sul presupposto delle peculiarità che connotano l'organizzazione amministrativa, così come disciplinata dalle differenti legislazioni nazionali, riserva tuttavia un margine ampio di manovra nel recepimento, nel diritto interno, delle disposizioni sovranazionali in materia, lì dove il trattamento dei dati personali venga in rilievo nell'ambito dell'azione amministrativa: dovendosi il regime comunitario della tutela della *privacy* necessariamente confrontarsi con regolamentazioni di settore disomogenee si riserva, infatti, agli Stati la facoltà di modellare regole e postulati rivenienti dalle norme del regolamento alla specificità dei singoli ambiti di attività delle pubbliche Amministrazioni, anche definendo - con grado diverso di dettaglio - i requisiti specifici del trattamento e delle altre misure necessarie a garantirne la liceità e la *correttezza* dell'esercizio.

Ma ciò, comunque, in ossequio al quadro giuridico generale sancito dalle norme regolamentari, in guisa da assicurare, comunque, un equivalente livello minimo di tutela all'interno dei macroconfini dell'Unione europea ed una applicazione coerente ed omogenea delle garanzie ivi previste[9].

Così, ad esempio, tra i presupposti (irrinunciabili e di immediata applicazione in ambito pubblico) della liceità del trattamento dei dati personali sembrano assumere il carattere dell'inderogabilità la preventiva individuazione dell'adempimento di un c.d. obbligo legale ovvero "dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico"[10] o "connesso all'esercizio di pubblici poteri"[11] di cui è investito il titolare del trattamento stesso, sulla base del diritto dell'Unione o dello Stato membro.

Che la previsione non possa configurarsi come disposizione di mero rinvio al diritto nazionale applicabile si desume, dunque, dall'assunto in forza del quale le finalità del trattamento dei dati sono saldamente ancorate al perseguimento di "un obiettivo di interesse pubblico", ma soprattutto *infortiate* dalla comprovata esistenza di un nesso di connessione con "l'obiettivo legittimo perseguito"[12], con una indicazione tassativa delle condizioni generali di liceità del trattamento, delle fattispecie di dati

[8] Sul tema della funzione amministrativa neutrale il recente lavoro monografico di M.T. Paola Caputi Jambrenghi, *La funzione amministrativa neutrale*, Bari, 2017 e la bibliografia ivi citata.

[9] Cfr. Considerando 10 del regolamento UE 2016/679.

[10] Art. 6, par. 1 lett. c) del regolamento UE 2016/679.

[11] Art. 6, par. 1 lett. e) del regolamento UE 2016/679

[12] Art. 6, comma 3 del regolamento UE 2016/679

AMMINISTRAZIONE IN CAMMINO
Rivista elettronica di diritto pubblico, di diritto dell'economia e di scienza dell'amministrazione a cura del Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche "Vittorio Bachelet"
Direttore Professor Giuseppe Di Gaspare
ISSN 2038-3711

oggetto del trattamento, delle categorie dei soggetti interessati, dei soggetti che possono essere destinatari della comunicazione dei dati e le relative finalità, dei periodi di conservazione dei dati, nonché delle operazioni e delle procedure di trattamento, incluse le misure idonee a garantire liceità e correttezza del trattamento stesso[13].

Il regolamento sembrerebbe, dunque, predicare – enunciati precisi parametri di conformità – un'attuazione coerente delle disposizioni di rango comunitario sul versante dei principi, con l'ulteriore precisazione che, ove l'ordinamento interno consenta, nell'ambito dell'esercizio dell'attività di una p.A., il trattamento di dati personali per finalità non compatibili con quelle per le quali i dati stessi siano stati originariamente *raccolti*, ci si debba affrettare a giustificare una deroga siffatta alla stregua della necessità di tutelare prevalenti interessi pubblici, tassativamente individuati nella difesa nazionale, nella sicurezza pubblica, nella prevenzione, accertamento o perseguimento di reati o nell'esecuzione di sanzioni penali[14].

In tale prospettiva l'eventuale consenso espresso dal soggetto interessato non costituirebbe più il presupposto al trattamento di dati allo stesso riferibili, in ragione di una paventata situazione di soggezione del cittadino innanzi alla pubblica Amministrazione procedente.

Giova, altresì, evidenziare come sul versante dei dati c.d. sensibili il legislatore comunitario si sia attestato su di un livello di tutela ulteriormente rafforzata, vietandone in via generale il trattamento da parte dei soggetti pubblici, ad esclusione dell'ipotesi in cui venga in rilievo un preminente interesse pubblico e *sub condicione* che le disposizioni nazionali in materia siano proporzionate[15] rispetto alla finalità perseguita e si prevedano misure appropriate e specifiche a salvaguardia dei diritti fondamentali e degli interessi delle persone cui i dati si riferiscono.

3. *Data protection* e responsabile della protezione dati.

Come si è già evidenziato, una delle innovazioni di maggiore impatto - anche sul tradizionale assetto dell'organizzazione delle pubbliche Amministrazioni[16] –

[13] Art. 6, par. 3 del regolamento UE 2016/679

[14] Art. 23, par. 1 del regolamento UE 2016/679. La disposizione, richiamando espressamente in principi in base ai quali la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo prevedono la possibilità di introdurre limitazioni e deroghe alla portata dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, intende assicurare che tali limitazioni siano conformi ai parametric elaborati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Sulla CEDU si veda M. De Salvia, *La convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Napoli, 2001.

[15] Sul principio di proporzionalità il recente contributo di D. U. Galetta, *I principi di proporzionalità e ragionevolezza*, in AA.VV., *Principi e regole dell'azione amministrativa*, a cura di M. A., Milano, II ed, 2017, 83 ss.

[16] Sull'inquadramento dogmatico della nozione di organizzazione amministrativa i fondamentali contributi di A. De Valles, *Teoria giuridica dell'organizzazione dello Stato*, Padova, 1931; U. Forti, *Teoria dell'organizzazione e delle persone giuridiche pubbliche*, Napoli, 1948; F. Benvenuti, *L'organizzazione impropria della P.A.*, in *Riv. trim. dir. pubb.*,1956, 968 ss.; P. Virga, *L'organizzazione amministrativa*, Palermo, 1958; V. Bachelet, *Profili giuridici dell'organizzazione amministrativa. Strutture tradizionali e tendenze nuove*, Milano, 1965; M. Nigro, *Studi sulla funzione organizzatrice della pubblica amministrazione*, Milano, 1966; G. Guarino, *L'organizzazione pubblica*, Milano, 1977; S. Cassese, *Amministrazione statale (organizzazione dell')*, voce, in *Enc. giur.,* II, Roma, 1998; G. Marongiu, *L'attività direttiva nella teoria giuridica dell'organizzazione*, Padova, 1988; G. Di Gaspare, voce *Organizzazione amministrativa*, in *Dig. pubbl.*, vol. X, 1995, 513 ss.; G. Berti, *La pubblica*

AMMINISTRAZIONE IN CAMMINO
Rivista elettronica di diritto pubblico, di diritto dell'economia e di scienza dell'amministrazione a cura del Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche "Vittorio Bachelet"
Direttore Professor Giuseppe Di Gaspare
ISSN 2038-3711

introdotta dal regolamento attiene ad una riformata fattispecie di *accountability*, quale parametro-guida cui dovrà essere improntata ogni azione del titolare pubblico del trattamento: gli artt. 5, par. 2 e 24 costituiscono in capo al soggetto incaricato del trattamento un vero e proprio obbligo all'adozione di un *compliance program*, ossia di un insieme di procedure e meccanismi, che assicurino efficacemente il rispetto delle regole in tema di protezione.

Il principio di responsabilità viene poi declinato in ulteriori due fattispecie, preordinate a garantirne l'effettiva attuazione: la prima avrebbe ad oggetto l'elaborazione di politiche e procedure interne, definite "appropriate" e finalizzate all'osservanza dei principi in materia; la seconda si incentrerebbe sull'*onus probandi* della conformità dei procedimenti adottati rispetto alle norme di riferimento.

A complemento dell'*accountability principle*, il regolamento introduce una serie di obblighi aggiuntivi, che dovrebbero rinforzare l'attuazione della *data protection* e assicurarne l'efficacia: trattasi della "protezione dei dati fin dalla progettazione" e della "protezione per impostazione predefinita", derivanti dalla locuzione anglosassone *data protection by default and by design*[17].

Entrambi i *meccanismi* di tutela sarebbero preordinati – ancora una volta – ad assicurare l'osservanza delle regole fondanti la disciplina nell'arco dell'intero ciclo di vita delle informazioni personali, anticipando la protezione dei dati ad un momento antecedente al trattamento in senso stretto e, dunque, alle fasi di sviluppo, progettazione, selezione e utilizzo di applicazioni, servizi e prodotti basati sul trattamento di dati personali.

La previsione incombe anche in capo alle Amministrazioni pubbliche, che dovranno impegnarsi attivamente in una prefigurazione *ex ante* del *futuribile* trattamento, sì da integrare le garanzie necessarie per soddisfare i requisiti del regolamento e per tutelare i diritti degli interessati, sulla base di un'analisi preventiva (e dimostrabile a posteriori), che tenga conto del contesto complessivo in cui il trattamento è effettuato e dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati.

A siffatta previsione si aggiunge un ulteriore altro tassello normativo che individua uno degli elementi di cui si comporrebbe il sistema *data protection compliance program*: l'art. 35 aggiunge, infatti, all'armamentario già delineato una sorta di "valutazione d'impatto sulla protezione dei dati", allorchè il trattamento possa

amministrazione come organizzazione, Padova, 1968; G. Berti-G.C. De Martin, (a cura di), *Il sistema amministrativo dopo la riforma del titolo V della Costituzione*, Roma, 2002; G. Falcon, B. Marchetti, (a cura di), *Pubblico e privato nell'organizzazione e nell'azione amministrativa*, Padova, 2013; G. Sciullo, G., *L'organizzazione amministrativa. Principi*, Torino, 2014.

[17] Cfr. Art. 5 regolamento UE 2016/679 a mente del quale "tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti dal trattamento, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del presente regolamento e tutelare i diritti degli interessati". Il principio della "protezione per impostazione predefinita" imporrebbe al titolare del trattamento di mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento Tale obbligo varrebbe per la quantità dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazione e l'accessibilità. Sicché dette misure garantirebbero che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento della persona fisica.

AMMINISTRAZIONE IN CAMMINO
Rivista elettronica di diritto pubblico, di diritto dell'economia e di scienza dell'amministrazione a cura del Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche "Vittorio Bachelet"
Direttore Professor Giuseppe Di Gaspare
ISSN 2038-3711

presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, alla stregua di parametri individuati dal legislatore comunitario nella natura, nell'oggetto, nel contesto e nelle finalità del trattamento medesimo[18].

Solo all'esito di siffatta valutazione l'Amministrazione pubblica potrà decidere se avviare il trattamento, avendo adottato tutte le misure idonee ad attenuare sufficientemente il rischio, ovvero, quando pur in presenza di dette misure, in considerazione di ipotesi di trattamento ad "alto rischio" [19], consultare l'Autorità garante di settore[20].

L'art. 30 del regolamento introduce, inoltre, una sorta di meccanismo di rendicontazione: la tenuta di registri *ad hoc*, si sostituisce così all'obbligo - previsto negli artt. 18 e 19 della direttiva 95/46/CE - di effettuare un'apposita notificazione all'Autorità garante prima di avviare il trattamento, quale misura preordinata ad *alleggerire* l'ulteriore attività – amministrativa – posta in capo al titolare pubblico del trattamento[21].

Il soggetto – pubblico – cui il trattamento è imputabile dovrà, altresì, introdurre, nella propria articolazione degli uffici e settori, modelli organizzativi che gli permettano, all'occorrenza, di dimostrare l'osservanza della normativa dinanzi All'autorità garante ma, innanzitutto, l'efficacia delle misure adottate per la tutela dei dati personali detenuti: l'art. 37, par. 1 del regolamento prevede, infatti, che il titolare e il responsabile del trattamento debbano designare un responsabile della protezione dei dati nelle ipotesi in cui: a) il trattamento è effettuato da un'Autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali qualora esercitano le loro funzioni; b) le attività principali del titolare o del responsabile consistano in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedano il monitoraggio regolare e sistematico degli interessi coinvolti; le attività consistano nel trattamento, su

[18] Il paragrafo 3 enuncia una serie di situazioni, nelle quali il trattamento deve ritenersi connotato da un livello di rischiosità sufficientemente rilevante, da far sorgere l'obbligo di compiere la valutazione d'impatto: a) una valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche; b) il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1 (c.d. dati sensibili), o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10; c) la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico.

[19] Il regolamento indica una serie di ipotesi di trattamento "ad alto rischio" ma si tratta di una lista meramente indicativa che dovrà essere specificata ulteriormente a livello nazionale e resa pubblica a cura dell'Autorità. Inoltre, per i trattamenti "ad alto rischio" che trovano il loro presupposto legittimante nella normativa dell'Unione o dello Stato membro (art. 6, par I, *c)* e *e)* del regolamento), il legislatore nazionale potrà scegliere se introdurre l'obbligo della valutazione di impatto, anche se questa sia stata già svolta nel corso del processo di predisposizione della relativa misura legislativa o regolamentare (art. 35, par. 10).

[20] L'Autorità alla cui attenzione pervenga una valutazione di impatto, non dovrà emanare alcun provvedimento autorizzativo, ma sarà tenuta a fornire indicazioni al soggetto pubblico su come gestire il rischio residuale (suggerendo ad esempio misure e accorgimenti da implementare) e ove necessario adottare misure correttive quali l'ammonimento o l'avvertimento del titolare fino ad arrivare alla limitazione o al divieto di proceder al trattamento.

[21] Questa previsione, come del resto altre specificazioni del principio di responsabilità, soffre di eccezioni: il regolamento contempla un'esenzione dall'obbligo di rendicontazione in favore di piccole e medie imprese. Tale deroga rappresenta un distinguo significativo rispetto al principio di responsabilità, che si traduce in un obbligo di base vincolante per tutti i titolari del trattamento, a prescindere dalle dimensioni del loro assetto organizzativo.

AMMINISTRAZIONE IN CAMMINO
Rivista elettronica di diritto pubblico, di diritto dell'economia e di scienza dell'amministrazione a cura del Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche "Vittorio Bachelet"
Direttore Professor Giuseppe Di Gaspare
ISSN 2038-3711

larga scala, di categorie particolari di dati personali o di dati relativi a condanne penali e a reati[22].

La fonte regolamentare – superando i criteri restrittivi proposti dalla Commissione e poi rivisti dal Parlamento in merito al novero dei soggetti obbligati – non fornisce la definizione di "autorità pubblica" o "organismo pubblico"[23] e ne rimette l'individuazione al diritto nazionale applicabile: sembrerebbe potersi, tuttavia, asserire che, nel nostro ordinamento, debbano ritenersi obbligati alla designazione di un responsabile gli enti pubblici e le Amministrazioni che, attualmente, ricadono nell'ambito di applicazione degli artt. 18 - 22 del Codice *privacy* (le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Regioni e gli enti locali, le Università, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende del Servizio sanitario nazionale, le autorità indipendenti, ecc.).

Lo *status* giuridico del c.d. *data protection officer* si desume dagli artt. 38 e 39: terzietà, assenza di conflitto di interessi, vincolo derivante dalle norme sul segreto professionale compendiano le funzioni di natura consultiva e di vigilanza sull'applicazione della normativa in materia, l'attività di *sensibilizzazione* e la formazione del personale e la sorveglianza sullo svolgimento della valutazione di impatto dei rischi connessi al trattamento dei dati personali.

A tutta prima il complesso delle funzioni assegnate al responsabile - aventi rilevanza interna (consulenza, pareri[24], sorveglianza sul rispetto delle disposizioni) ed esterna (cooperazione con l'autorità di controllo e contatto con gli interessati in relazione all'esercizio dei propri diritti) – non appare compatibile con le mansioni ordinariamente affidate ai dipendenti incardinati in ruoli non dirigenziali[25].

Il regolamento comunitario[26] individua, infatti, talune garanzie essenziali di autonomia all'interno dell'organizzazione, affinché il responsabile della protezione dati "non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione di tali compiti".

A conferma converge l'ulteriore previsione a mente della quale i responsabili, "dipendenti o meno del titolare del trattamento", «dovrebbero poter adempiere alle funzioni e ai compiti loro incombenti in maniera indipendente». In tal senso si precisa che il responsabile riferisce direttamente al vertice gerarchico del titolare del

[22] L'art. 37, par. 1, lett. a), del regolamento prevede che i titolari e i responsabili del trattamento designino un responsabile «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali».

[23] Sulla nozione di organismo di diritto pubblico cfr. V. Caputi Jambrenghi, in *Dir. amm.,* 2000, 13; M. P. Chiti, *L'organismo di diritto pubblico e la nozione comunitaria di pubblica Amministrazione*, Bologna, 2000; R. Garofoli , *L'organismo di diritto pubblico*, in AA.VV., *Trattato sui contratti pubblici*, a cura di M.A. Sandulli, vol. II, Milano, 2008, 555 ss.,. B. Mameli, *L'organismo di diritto pubblico: profili sostanziali e prcocessuali*, Milano, 2003; R. Caranta, *Organismo di diritto pubblico e impresa pubblica*, in *Giur. it.*, 2004, 2415 ss.; R. De Chiara e L.R. Perfetti, *Organismo di diritto pubblico, società a capitale pubblico e rischio d'impr*esa, in *Dir. amm.*, 2004,135 ss.

[24] Sulla funzione consultiva, tra I contribute più recenti, C. Barbati, *L'attività consultiva nelle trasformazioni amministrative*, Bologna, 2002; M.A. Sandulli, *Gli effetti diretti della l. 7 agosto n. 124 sulle attività economiche : le novità in tema di scia, silenzio-assenso e autotutela*, in *Federalismi.it*, 2015, 17; G. Sciullo, *Interessi differenziati e procedimento amministrativo*, in *Riv. giur. urb.,* 2016, 58 ss.; V. Parisio, *La funzione consultiva nella dinamica procedimentale*, in AA.VV., *Codice dell'azione amministrativa*, a cura di M.A. Sandulli, Milano, 2017, 802 ss.

[25] Il rilievo è di F. Pizzetti, *Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali. Il regolamento europeo 2016/679*, cit. 26 ss.

[26] Cfr. art. 38, par. 3 regolamento UE 2016/679.

AMMINISTRAZIONE IN CAMMINO
Rivista elettronica di diritto pubblico, di diritto dell'economia e di scienza dell'amministrazione a cura del Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche "Vittorio Bachelet"
Direttore Professor Giuseppe Di Gaspare
ISSN 2038-3711

trattamento o del responsabile del trattamento[27].

4. *Accountability*, organizzazione e trasparenza amministrativa: prospettive di effettività.

Sul versante dell'effettività la disciplina comunitaria non correla alla violazione del principio di "responsabilizzazione", nei termini dell'*accountability*[28], dell'attività amministrativa che intersechi – anche solo occasionalmente – il trattamento dei dati personali misure sanzionatorie, di natura preventiva e repressiva.

Il regolamento affida, infatti, agli Stati membri il compito di disciplinare ambiti e portata delle sanzioni da irrogare, anche sul versante della natura amministrativa o penale delle stesse, nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza e omogeneità tra i differenti ordinamenti[29] e, per le sanzioni penali, nel rispetto anche del principio del *ne bis in idem*. Inoltre, è rimesso ai singoli Paesi la normazione sulle ipotesi ed i limiti entro cui le sanzioni potranno essere eventualmente comminate anche alle Autorità pubbliche[30].

In disparte tale profilo la scelta operata dal legislatore comunitario di fondare sulla prevenzione (anche) della (sola) probabilità del *vulnus* che il *mal governo* del trattamento dei dati personali potrebbe arrecare ai diritti e alle libertà delle persone fisiche, nell'ipotesi in cui si verifichi la perdita, la modifica o la divulgazione non autorizzata o, ancora, l'accesso illecito a tali dati non sembra rappresentare, con riferimento all'attività delle pubbliche Amministrazioni, una soluzione necessariamente soddisfacente in termini di "protezione" per l'interessato e disvela tutte le *complicazioni* delle opzioni organizzative ivi sottese.

E qualora si tenti di ricercare le ragioni dell'estensione anche al trattamento dei dati operato da enti e soggetti pubblici di una sorta di *data protection* rafforzata e sostanziale, alla stregua di una rigida predeterminazione dei parametri di conformità al

---

[27] Dunque, ove l'apparato organizzativo lo consenta e tenendo conto della complessità dei trattamenti, la designazione dovrebbe ricadere su di un dirigente ovvero su di un funzionario di alta professionalità, che possa svolgere le proprie funzioni in autonomia e indipendenza, nonché in collaborazione diretta con il vertice dell'organizzazione. Il regolamento prevede all'art. 37, par. 1, che il titolare e il responsabile del trattamento designino il responsabile della protezione dati: l'atto di designazione sembrerebbe, dunque, essere parte costitutiva dell'adempimento.

[28] Nell'ambito della nozione di *accountability* le scienze aziendalistiche distinguono il principio di *trasparenza* intesa come garanzia della complete accessibilità alle informazioni degli utenti del servizio; il secondo principio è relativo alla "responsività" ossia alla capacità del titolare di "render conto" di scelte, comportamenti e azioni e di risponderne agli *stakeholder*; il terzo principio si college alla *compliance* intesa come capacità di far rispettare le regole. Per una distinzione delle fattispecie estraibili di *accountability* (burocratico, giuridico e politico) cfr. P. Craig, *Amministrazione comunitaria. Storia, tipologia e accountability*,in AA.VV., *Le nuove mete del diritto amministrativo*, a cura di M. D'Alberti, Bologna, 2010, 11 ss. Cfr., altresì, AA.VV., *Finanziamento*, competizione e *accountability nel governo dell'Università*, a cura di G. Colombini, Napoli, 2013.

[29] Innanzitutto, le disposizioni a presidio dei dati personali dovrebbero essere corroborate da sanzioni amministrate idonee a dissuaderne la violazione, la cui quantificazione economica dovrebbe tener conto della peculiare eterogeneità della disciplina che involge una platea assai vasta di destinatari. A ciò si affiancherebbe l'insieme di provvedimenti prescrittivi e interditti che le Autorità garanti potrebbero adottare in relazione alla violazione rilevata al fine di *correggere* la "condotta" errata ovvero determinare la cessazione di trattamenti illecitamente condotti.

[30] L'attuale Codice *Privacy* distingue, nettamente, nel Titolo III le sanzioni amministrative (Capo I) dale sanzioni penali (Capo II).

AMMINISTRAZIONE IN CAMMINO
Rivista elettronica di diritto pubblico, di diritto dell'economia e di scienza dell'amministrazione a cura del Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche "Vittorio Bachelet"
Direttore Professor Giuseppe Di Gaspare
ISSN 2038-3711

regolamento europeo, cui la p.A. dovrà attenersi ogni qual volta venga in rilievo la *gestione* di informazioni definite personali, argomenti decisivi di riflessione paiono esplicare effetti convergenti nella direzione appena delineata.

Per un primo profilo, l'assoggettamento – nella fattisipecie in esame – dell'attività amministrativa al sistema dell'*accountability*[31] – tipico dei meccanismi di regolazione dei settori connotati dalla rilevanza delle attività economiche agli stessi ascrivibili o all'esercizio di funzioni amministrative correlate all'erogazione della spesa pubblica – introduce un sistema verifica – si direbbe *orizzontale* –, affidando al soggetto regolato (gli enti pubblici che detengono o trattano dati personali) una sorta di autocontrollo delle eventuali *assimetrie* rispetto alla disciplina comunitaria.

Ed inoltre, la collocazione dell'attività amministrativa nell'ambito della disciplina di diritto comune in materia di tutela della *privacy* e la pregiudiziale omologazione della stessa alle precauzioni ed al regime dell'*accountability*, dettate per le imprese e gli operatori economici sembra risolversi in una enunciazione ultronea, alla luce della natura stessa dell'esercizio della funzione amministrativa[32].

Tra i presupposti della liceità del trattamento dei dati personali vengono indicati l'adempimento di un c.d. obbligo legale, ovvero l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento stesso sulla base del diritto dell'Unione o dello Stato membro e, dunque, finalità cui è ordinariamente preordinata l'attività della p.A.

Rilievi non dissimili possono essere proposti in ordine alle previsioni di cui agli artt. 37 e ss. del regolamento comunitario: l'obbligatoria istituzione di un *data protection office* in ogni pubblica Amministrazione, che ne postula il riconoscimento di una specifica ed insurrogabile rilevanza sovrappone, duplicandole, le funzioni già assolte dal responsabile del trattamento dei dati personali.

Stante l'assoluta opacità della formula utilizzata sembra, infatti, più che attendibile ipotizzare che l'innesto di nuovi moduli organizzativi, preordinati ad attenuare i rischi per gli interessati - senza neppure una valutazione di sufficienza del monitoraggio e della vigilanza già svolti da altro ufficio (il titolare del trattamento) – non si possa risolvere in una vera e propria regola giuridica che configuri una nuova "attribuzione" o "sfera di competenza"[33], ma piuttosto in un ulteriore onere (anche di carattere finanziario) per l'Ente o l'Amministrazione.

Non è difficile immaginare – con riferimento all'art. 97, co. 2 della Cost. – le aporie che la previsione comunitaria potrebbe suscitare rispetto ai principi – ad esempio – di razionalizzazione organizzativa della p.A., di contenimento delle risorse economiche destinate al pubblico impiego e di predeterminazione delle piante

[31] Sul tema dell'*accountability* e delle dimensioni locali e globali della regolazione S. Battini, *La regolazione dei mercati finanziari*, in *Quaderni Riv. trim. dir. pubbl.*, Milano, 2007; G. Della Cananea, *Diritto amministrativo europeo. Principi e istituti*, in *Corso di Diritto amministrativo*, diretto da S. Cassese, 5, III ed., Milano, 2011.

[32] Il riferimento è all'opera di F. Benvenuti, *Funzione amministrativa, procedimento, processo*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1952, 118 ss.

[33] Sul rilievo centrale delle funzioni cfr. M. S. Giannini, *In principio sono le funzioni*, in *Amm. civ.*, 1955, p. 7, nel senso che i profili organizzativi e procedurali sono «accessori e conseguenti a quelli sostanziali» relativi alle funzioni. Sul valore determinante del momento organizzatorio sotto molteplici profili cfr. N. NIGRO, *Studi sulla funzione organizzatrice della pubblica amministrazione*, Milano 1966 e G. BERTI, *La pubblica amministrazione come organizzazione*, Padova 1968. Cfr., altresì, V. Caputi Jambrenghi, *Introduzione al buon andamento della pubblica Amministrazione*, in AA.VV., *Scritti in memoria di M. Marrama*, I, Napoli, 2012, 103 ss.

AMMINISTRAZIONE IN CAMMINO
Rivista elettronica di diritto pubblico, di diritto dell'economia e di scienza dell'amministrazione a cura del Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche "Vittorio Bachelet"
Direttore Professor Giuseppe Di Gaspare
ISSN 2038-3711

organiche previa verifica dei carichi di lavoro, presupposti di una organizzazione amministrativa razionale ed efficiente, inverati, peraltro, dalle attuali previsioni in tema di *spending rewiew*[34], implicanti un processo volto a migliorare l'efficienza e l'efficacia della spesa pubblica, attraverso una sistematica analisi e valutazione delle strutture organizzative statali e territoriali, delle procedure decisionali e attuative e dei risultati finali.

Non può poi trascurarsi, del resto, che l'attività delle pubbliche Amministrazioni, con riferimento alla fattispecie più rilevante di trattamento dei dati personali – ossia tutte le vicende aventi ad oggetto l'ostensione di un atto o provvedimento amministrativo - trova già una puntuale disciplina nell'art. 24 della l. n. 241 del 1990[35], che reca previsioni tassative di esclusione ed una articolata disciplina, connotata da tratti di differenziazione ove vengano in rilievo dati personali, sensibili ed ultrasensibili riguardanti la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni. Ed è questa la disposizione che, al comma 7, già opera una valutazione preventiva del rischio di un trattamento eventualmente effettuato a scapito dell'interessato, attraverso il bilanciamento ivi previsto tra diritto di accesso e tutela della riservatezza.

Sul versante del bilanciamento tra protezione dei dati personali e trasparenza dell'azione amministrativa ulteriori possibili "frizioni" tra le previsione del regolamento europeo e la disciplina in materia di trasparenza dell'attività della p.A. potrebbero derivare dalle disposizioni aventi ad oggetto il c.d. accesso civico "generalizzato", per effetto delle modifiche introdotte alla l. n. 241 del 1990 dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal d.lgs 25 maggio 2016, n. 97[36].

Il "nuovo" accesso civico riconosce, infatti, a chiunque la "libertà" di accedere – dunque una facoltà non subordinata al libero apprezzamento dell'Amministrazione – a tutti i dati e i documenti detenuti dalle pubbliche Amministrazioni, ad esclusione delle fattispecie tipizzate nei casi previsti dall'art. 5-*bis*, co. 3 del decreto legislativo, con l'ulteriore previsione preordinata a *paralizzare* l'ostensione allorchè il diniego sia sorretto da ragioni di sicurezza pubblica e ordine pubblico, sicurezza nazionale, difesa e questioni militari, relazioni internazionali, politica e stabilità finanziaria e economica dello Stato, conduzione di indagini sui reati e loro perseguimento e il regolare svolgimento di attività ispettive[37].

La medesima esclusione opera tutte le volte in cui la pubblicazione o la trasmissione del documento possa arrecare un pregiudizio concreto a interessi privati correlati alla protezione dei dati personali, alla libertà ed alla segretezza della

[34] La locuzione inglese indica un insieme complesso di procedure e politiche atte a migliorare la gestione (e la programmazione) del bilancio pubblico sia dal punto di vista contabile e finanziario, sia per quanto riguarda le modalità di produzione e allocazione della spesa pubblica, incrementando l'efficacia della spesa rispetto agli obiettivi, sì da favorire una maggiore efficienza nell'utilizzo delle risorse materiali e umane a disposizione.

[35] Cfr., di recente, il contributo di P. Alberti, *I casi di esclusione dal diritto di accesso,* in AA.VV., *Codice dell'azione amministrativa*, cit., 1289 ss. Si vedano, altresì, le riflessioni di S. Tarullo, *Diritto di accesso ai documenti amministrativi e diritto alla riservatezza: un difficle rapport*, in *Jus*, 1996, 2009 A. Simonati, *L'accesso amministrativo e la tutela della riservatezza*, Trento, 2002.

[36] Sul tema dell'accesso civico cfr. E. Carloni, *L'obbligo di pubblicazione* e A. Corrado, *La "trasparenza" nella legislazione italiana*, in AA.VV., *Codice dell'azione amministrativa*, cit., 1369 ss. e 1407 ss.

[37] Ulteriori casi di esclusione ricorrono per i dati coperti dal segreto di Stato e ogni qualvolta esista un divieto normativo di accesso o divulgazione ovvero quando l'accesso è subordinato normativamente al rispetto di specifici limiti, condizioni o modalità.

AMMINISTRAZIONE IN CAMMINO
Rivista elettronica di diritto pubblico, di diritto dell'economia e di scienza dell'amministrazione a cura del Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche "Vittorio Bachelet"
Direttore Professor Giuseppe Di Gaspare
ISSN 2038-3711

corrispondenza e degli interessi economici e commerciali (tra questi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali) delle persone fisiche e giuridiche.

La considerazione che gli atti detenuti dalle pubbliche Amministrazione contengono anche dati personali (sia di cittadini che di pubblici funzionari) induce a ritenere che una delle valutazioni più ricorrenti che caratterizzerà l'accesso civico generalizzato atterrà proprio al confronto tra il diritto alla conoscenza del richiedente e il diritto alla protezione dei dati del (o dei) controinteressato/i[38]: sicchè se alla pubblicità degli atti[39] – messi a disposizione del richiedente – segua un eventuale e successivo trattamento illecito potrebbe essere chiamato a rispondere di tale violazione alla riservatezza non solo colui che ha ottenuto l'accesso e/o ha realizzato la condotta illecita ma la stessa p.A. che abbia assentito l'istanza[40].

L'accezione attuale di trasparenza, nei termini di un accesso generalizzato[41], potrebbe comportare l'emersione di ulteriori profili di criticità, non attentamente ponderati dal legislatore comunitario: sembra, dunque, - e pur con le cautele dettate dall'estrema attualità delle problematiche suscitate dal tema in esame - che solo taluni correttivi in sede di attuazione del regolamento potranno consentire una sistemazione

[38] Cfr. le Linee guida adottate dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza unificata Stato regioni, recanti le prime indicazioni operative. Il provvedimento è stato adottato il 29 dicembre 2016. Nelle linee guida è specificato che, ove la valutazione riguardi aspetti di protezione dei dati personali, ai fini della valutazione del *"pregiudizio concreto"* (che può legittimare il diniego alla richiesta di accesso), vanno prese in considerazione *"le conseguenze – anche legate alla sfera morale, relazionale e sociale – che potrebbero derivare all'interessato (o ad altre persone alle quali esso è legato da un vincolo affettivo) dalla conoscibilità, da parte di chiunque, del dato o del documento richiesto, tenuto conto delle implicazioni derivanti dalla previsione di cui all'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013, in base alla quale i dati e i documenti forniti al richiedente tramite l'accesso generalizzato sono considerati come «pubblici», sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 7 del d.lgs. n. 33/2013). Tali conseguenze potrebbero riguardare, ad esempio, future azioni da parte di terzi nei confronti dell'interessato, o situazioni che potrebbero determinare l'estromissione o la discriminazione dello stesso individuo, oppure altri svantaggi personali e/o sociali*".

[39] Cfr. sul punto il caso Magyar Helsinki Bizottság v. Ungheria, 8 Novembre 2016, parr. 156 e 160-163, in *ww.cedu.eu*. La Corte europea dei diritti dell'uomo che ha ritenuto che l'accesso alle informazioni in possesso delle autorità pubbliche possa ritenersi strumentale all'esercizio delle libertà del richiedente di ricevere e di diffondere informazioni che attengono a *"questioni di interesse pubblico"* [e pertanto, possa ritenersi, in questi termini, strumentale all'esercizio della libertà del richiedente di ricevere e di diffondere al pubblico le medesime informazioni

[40] Cons, Stato, Sez. V, n. 3631 del 12 agosto 2016, in *www.giustizia-amministrativa.it*, ove viene evidenziato che: "(…) *è allora ben chiaro che il diritto d'accesso ex legge n. 241 agli atti amministrativi non è connotato da caratteri di assolutezza e soggiace, oltre che ai limiti di cui all'art. 24 della l. 241/1990, alla rigorosa disamina della posizione legittimante del richiedente, il quale deve dimostrare un proprio e personale interesse (non di terzi, non della collettività indifferenziata) a conoscere gli atti e i documenti richiesti. Come si è detto, il diritto di cronaca è presupposto fattuale del diritto ad esser informati ma non è di per sé solo la posizione che legittima l'appellante all'accesso invocato ai sensi della legge n. 241*".

[41] Sollecitano l'individuazione di nuovi equilibri tra *privacy* e trasparenza amministrativa, anche alla luce delle disposizioni dettate in material di accesso civico A. Simonati, *L'accesso civico come strumento di trasparenza dell'azione amministrativa: luci ombre e prospettive future (anche per gli enti locali)*, in *Le Istituzioni del federalismo*, 2016, 725 ss. e M. Renna, *La nuova trasparenza amministrativa dopo il d.lgs.33/2013: dall'accesso differenziato alla conoscenza dei documenti amministrativi*, in AA.VV., *Il procedimento amministrativo e i recenti interventi normativi: opportunità o limiti per il sistema paese*, a cura di F.G. Scoca e A. F. Di Sciascio, Napoli, 2015, 69 ss.

AMMINISTRAZIONE IN CAMMINO
Rivista elettronica di diritto pubblico, di diritto dell'economia e di scienza dell'amministrazione a cura del Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche "Vittorio Bachelet"
Direttore Professor Giuseppe Di Gaspare
ISSN 2038-3711

giuridica della disciplina, adeguata al carattere intrinsenco dell'attività amministrativa, della trasparenza ed accessibilità agli atti della p.A. ed alle sue implicazioni più rilevanti con il diritto alla riservatezza dei dati personali.